

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 maggio 2017

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Capo Carbonara». (17A03518)

(GU n.124 del 30-5-2017)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.172;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.142 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare del 7 febbraio 2012 di aggiornamento al decreto di istituzione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e di contestuale affidamento della gestione al Comune di Villasimius;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 60 del 7 febbraio 2012 recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 dell'11 giugno 2015 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;

Vista la nota prot. n. 859 del 18 gennaio 2016 con la quale l'ente gestore ha rappresentato che, a seguito della pubblicazione del suddetto regolamento, si sono rilevate criticità nell'applicazione di alcune disposizioni in esso previste e contestualmente ha richiesto la revisione del provvedimento;

Vista l'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con l'ente gestore, al quale sono stati richiesti, al fine di valutare compiutamente le proposte di modifica presentate per il superamento delle suddette criticità riscontrate, i dati, le informazioni e i chiarimenti a supporto;

Vista la nota prot. n. 8865 del 29 aprile 2016 con la quale lo schema di regolamento aggiornato, ad esito dell'istruttoria tecnica condotta, è stato trasmesso all'ente gestore per le valutazioni conclusive e il successivo parere della Commissione di riserva;

Visto il parere, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 24 febbraio 2017 e trasmesso dall'ente gestore con nota prot. 2883 del 16 marzo 2017, sulla proposta di aggiornamento del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;

Provveduto alla revisione formale del testo, nonché alla sua integrazione, ove necessario, con le misure di conservazione dei siti natura 2000 ricadenti nel territorio dell'area marina protetta;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 dell'11 giugno 2015;

Decreta:

1. È approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», allegato al presente decreto per formarne parte integrante;

2. Il suddetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di esecuzione e organizzazione approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 dell'11 giugno 2015, che è pertanto abrogato.

Roma, 12 maggio 2017

Il Ministro: Galletti

Titolo I Disposizioni generali

Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
«CAPO CARBONARA»

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto di aggiornamento al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 e nel rispetto della zonizzazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 n. 60.

2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria SIC, nonché per le designate Zone speciale di conservazione (ZSC), ITB040020 «Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulungu» e SIC ITB040021 «Costa di Cagliari», e per le Zone di protezione speciale (ZPS) ITB043026 «Isola Serpentara», ITB043027 «Isola dei Cavoli» e ITB043028 «Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis», integrati dai rispettivi Piani di gestione vigenti, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;

d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe;

g) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;

h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine

di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;

j) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;

k) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;

l) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unita' da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

m) «immersioni in apnea», le attivita' ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;

n) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

o) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;

p) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unita' nautica;

q) «locazione di unita' da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

r) «Ministero», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano, quali titoli di preferenza, un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e canoni dell'area marina protetta;

t) «monitoraggio», attivita' di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;

u) «natante», unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e successive modifiche;

v) «nave da diporto», unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 m come definite ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;

w) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

x) «noleggio di unita' da diporto» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

y) «noleggio occasionale di unita' da diporto», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. Il comando e la condotta delle suddette unita' da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unita', ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.

z) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

aa) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative;

bb) «pesca professionale», e' l'attivita' economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;

cc) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

dd) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

ee) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

ff) «pesca subacquea professionale», l'esercizio abituale dell'attivita' raccolta e/o cattura, in immersione, di organismi acquatici in ambienti marini svolta da imprenditori ittici, pescatori marittimi professionali, dipendenti o soci lavoratori per finalita' economiche;

gg) «piccola pesca artigianale», la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), come previsto dal decreto ministeriale del 9 gennaio 2017, e successive modifiche, e compatibilmente a quanto disposto regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 812/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

hh) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attivita' di cui al

presente regolamento, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;

ii) «ripopolamento attivo», l'attività di trasferimenti in modo artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

jj) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

kk) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;

ll) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;

mm) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni e visite guidate subacquee/didattica subacquea;

nn) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;

oo) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

pp) «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera rr), unità da pesca (come definita alla lettera ss), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;

qq) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

rr) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;

ss) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

tt) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;

uu) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

vv) «zonizzazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;

Art. 3.

Finalita', delimitazione e attivita' non consentite

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione e le attivita' non consentite dell'area marina protetta «Capo Carbonara», come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale di aggiornamento del 7 febbraio 2012.

2. Sono vietate tutte le attivita' che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attivita', e' vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

3. Nell'area marina protetta e' vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attivita' consentite.

Art. 4

Tutela della biodiversita'

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta, oltre a quanto stabilito dagli obiettivi e dalle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura2000 in esso ricadenti, e pubblicati sul sito internet dell'AMP, non e' consentito:

a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;

b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti;

c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;

d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione;

e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

TITOLO II

Organizzazione dell'Area marina protetta

Art. 5.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta e' affidata al Comune di Villasimius, soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 7 del decreto del 7 febbraio 2012 del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Comune di Villasimius si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle Aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto aggiornamento, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2, e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.

6. Il soggetto gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:

a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla direttiva Habitat;

b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla direttiva 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa direttiva.

7. Il soggetto gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, eventuali disciplinari integrativi annuali del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero.

Art. 6.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero.

2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero.

3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;

b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva;

d) attuazione delle direttive del Ministero per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di

finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato al soggetto gestore.

4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 7.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.

3. La Commissione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

Disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività consentite

Art. 8.

Zonizzazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara», di cui agli articoli 4 e 5, del decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, n. 60, «Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Capo Carbonara».

Art. 9.

Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Carbonara», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Carbonara», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero.

Art. 10.

Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche

dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici presente nel territorio comunale di Villasimius.

3. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unita' nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasimius» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

Art. 11.

Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita':

a) nelle zone A e B non e' consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrita' degli habitat marini e costieri;

b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore:

I. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;

II. in estate, con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;

III. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica.

c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilita' fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalita' da concordare con il soggetto gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;

d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.

Art. 12.

Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Art. 13.

Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione del soggetto gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.

6. Le attivita' tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero.

7. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

Art. 14.

Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita', ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina

protetta.

5. Il soggetto gestore puo' richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: area marina protetta «Capo Carbonara» - Comune di Villasimius.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

Art. 15.

Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nelle zone A non e' consentita la balneazione.

2. Nelle zone B, C e D la balneazione e' consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorita' marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalita' di tutela ambientale.

Art. 16.

Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':

a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;

d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;

e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;

f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.

3. Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee.

4. Nelle zone C e D sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':

a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

c) esclusivamente dall'alba al tramonto;

d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;

e) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro);

f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa

segna-sub;

g) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.

5. Non e' consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali.

6. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:

a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale;

c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;

d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto piu' possibile aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi;

e) e' fatto obbligo di segnalare all'Autorita' marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli;

f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.

7. Le unita' da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

8. L'ormeggio/ancoraggio delle unita' da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea e' consentito nei gavitelli contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un massimo di 2 (due) unita' da diporto al medesimo gavitello.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese alle finalita' istitutive dell'area marina protetta, al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare:

a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;

b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;

c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle attivita' subacquee e in apnea;

d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee e in apnea.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonche' per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche dell'unita' da diporto utilizzata per l'immersione subacquea e in apnea;

b) indicare gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con piu' di 2 (due) persone, e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di

diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

d) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;

e) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;

f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;

g) nel caso dell'utilizzo di unita' da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unita' da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

h) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91.

11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attivita' svolte.

12. All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

Art. 17.

Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee secondo le seguenti modalita':

a) nei siti individuati dal soggetto gestore;

b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;

c) per un numero massimo di 4 (quattro) visite guidate subacquee al giorno per ogni sito;

d) con un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide e 8 (otto) subacquei per ogni sito;

2. Nelle zona A non sono consentite le attivita' di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalita':

a) esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate;

b) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dal soggetto gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero;

c) per un numero di allievi non superiore a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolte contemporaneamente con attivita' di visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 1 lettera d);

d) nelle sole ore diurne.

3. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea secondo le seguenti modalita':

a) in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;

b) nei siti individuati dal soggetto gestore;

c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) per un numero massimo di 5 (cinque) visite guidate al giorno per ogni sito;

f) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore, e 12 (dodici) subacquei per ogni immersione in caso di visite guidate subacquee;

g) per l'attivita' di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attivita' di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera f);

h) le attivita' di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione;

i) non sono consentite le attivita' di didattica subacquea notturna;

j) le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti e con le modalita' individuate dal soggetto gestore, con successivo autonomo provvedimento, previa approvazione del Ministero.

4. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, secondo le seguenti modalita':

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;

b) nei siti individuati dal soggetto gestore;

c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 3 (tre) guide o istruttore, e 18 (diciotto) subacquei per ogni immersione.

f) per un numero massimo di 6 (sei) visite guidate al giorno per ogni sito di immersione;

g) per l'attivita' di didattica subacquea, in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attivita' di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera e);

h) le attivita' di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione;

i) non sono consentite le attivita' di didattica subacquea notturna;

j) le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti di

immersione e con le modalita' individuate dal soggetto gestore con successivo autonomo provvedimento, previa approvazione del Ministero;

k) con unita' di appoggio non ormeggiata o ancorata ma che segue i subacquei in immersione (drifting), esclusivamente per immersioni diurne.

5. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente art. 16, comma 6.

6. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.

7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. L'ormeggio delle unita' nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, e' consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalita':

a) la sosta e' consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata/didattica subacquea;

b) per un massimo di 2 (due) unita' nautiche per gavitello;

c) per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione.

9. Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea e' fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

10. Il responsabile dell'unita' nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unita' nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalita' e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa e' consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

12. Il numero massimo di unita' nautiche in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, che il soggetto gestore puo' autorizzare annualmente e' di 36 (trentasei) unita'.

13. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validita' annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attivita' di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:

a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;

b) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;

c) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;

d) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;

e) la legittima disponibilità di una sede operativa;

f) una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 (sei) mesi, tale da incentivare la stagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

g) copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;

h) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro-bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

i) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;

j) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;

k) la documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

l) la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91.

14. I centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a:

a) comunicare ad inizio stagione i nominativi e gli estremi identificativi dei brevetti e delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, delle proprie guide subacquee e istruttori e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati già comunicati;

b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;

c) comunicare il periodo dell'anno di svolgimento delle attività;

d) assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

15. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:

a) presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, e del possesso dei requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;

b) obbligo di esporre sulle unità nautiche in appoggio i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini

di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il Regolamento e la carta dell'AMP con le zone interdette;

c) di non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.

16. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;

b) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità;

c) i siti di immersione;

d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

e) il numero massimo di unità nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee/didattica subacquea da ciascun soggetto autorizzato;

f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee;

g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;

h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;

i) eventuali misure di premialità ambientale;

j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.

17. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

18. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

Art. 18.

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua (fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di Cagliari) o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.

2. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.

3. Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.

4. Nelle zone A non è consentita la navigazione.

5. Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto.

6. Nelle zone B è consentito l'accesso e la navigazione nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la

fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unita' da diporto:

- a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
- b) ai natanti;
- c) alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':

I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;

II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unita' dotate di servizi igienici e cucina a bordo;

III. conformita' del motore alla direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conforme alla direttiva);

d) alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7. Nella zona C e D e' consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto gia' indicato al precedente comma 6, e secondo le stesse modalita', anche alle navi da diporto, in linea con:

a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasimius - 2016 - 2018» (ord. 103/16), e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

8. Nella zona D e' consentita la navigazione a velocita' non superiore ai 20 nodi.

9. Nell'area marina protetta non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasimius» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore puo', con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto.

12. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.

Art. 19.

Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nelle zone A non e' consentito l'ormeggio, fatto salvo per le unita' nautiche dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore nei gavitelli predisposti allo scopo.

2. Nelle zone B e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nella zona B l'utilizzo dell'imbarcadero dell'Isola dei Cavoli e' consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti.

4. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:

a) non e' consentita la balneazione;

b) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;

c) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, la libera navigazione e la permanenza di unita' nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;

d) non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;

e) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta;

f) non e' consentito l'ormeggio di piu' di una unita' nautica al singolo gavitello;

g) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;

h) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave);

i) non sono consentite le attivita' che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.

6. Non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.

7. Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alla legislazione nazionale e previa approvazione del Ministero.

8. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui al successivo art. 35, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' nautica;

b) alla durata della sosta.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti - imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilita' ambientale, oltre a quelli previsti al precedente art. 18, comma 6 e 7, individuati dal soggetto gestore con autonomo provvedimento preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero.

10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore puo', con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la disciplina dell'attivita' di ormeggio.

Art. 20.

Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A non e' consentito l'ancoraggio.

2. Nelle zone B e' consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi.

3. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto di lunghezza fuori tutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dalle coordinate di seguito riportate:

a) in localita' «Campulongu» esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

A - 39°07'46.65 N - 09°30'03.95 E

B - 39°07'45.17 N - 09°29'54.19 E

C - 39°07'25.34 N - 09°30'15.08 E

D - 39°07'30.41 N - 09°30'23.30 E

b) in localita' «Porto Giunco» esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

A - 39°06'45.92 N - 09°31'18.74 E

B - 39°06'43.30 N - 09°31' 27.79 E

C - 39°07'34.10 N - 09°32'10.49 E

D - 39°07'36.66 N - 09°32'00.89 E

4. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio alle sole navi da diporto con lunghezza fuori tutto oltre i 40m, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, esclusivamente nella zona circolare avente un raggio di 0,05 miglia centrata nei punti di seguito individuati:

a) in localita' «Campulongu» nel punto riportante le seguenti coordinate:

A - 39°06'32.78'' N - 09°28'32.96'' E (sito a 50 metri di profondita');

b) in localita' «Porto Giunco» nel punto riportante le seguenti coordinate:

B - 39°06'49.73'' N 09°33'52.36'' E (sito a 40 metri di profondita').

5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore puo', con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attivita' di ancoraggio.

Art. 21.

Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'area marina protetta la navigazione alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non e' consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorita' marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.

2. Nelle zone A non e' consentita la navigazione alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

3. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unita' nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 19, 20 rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio, e dell'art. 18, navigazione da diporto, ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso art. 18, al comma 6) lettera c) punto III), e nel rispetto del successivo comma 9.

4. L'ormeggio delle unita' nautiche di cui al precedente comma, e' consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati e appositamente

predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:

a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;

b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la scarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasimius» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

6. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:

a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;

b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;

c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;

d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;

e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;

f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;

II. registro di scarico delle acque di sentina;

III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.

8. Possono effettuare il pagamento del corrispettivo in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) eventuali ulteriori requisiti stabiliti con autonomo provvedimento dal soggetto gestore, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero.

9. Trascorsi 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui al precedente comma 8, lettera a), sarà obbligatorio al fine di acquisire l'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità

annuale, per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35, commisurato:

- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' nautica;
- b) alla durata del permesso.

11. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.

12. E' fatto obbligo agli armatori delle unita' di cui al precedente comma 3, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unita' nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalita'. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa e' consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

13. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 (tre) unita' nautiche, per un numero massimo complessivo di 380 (trecentottanta) passeggeri o visitatori giornalieri.

15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate.

16. Il soggetto gestore stabilisce successivamente, con autonomo provvedimento, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero, i criteri e i requisiti richiesti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) eventuali misure di premialita' ambientale;
- b) eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, eccedesse il numero massimo stabilito;
- c) ulteriori requisiti di eco-compatibilita'.

17. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unita' nautica autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

18. Il soggetto gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, l'Autorita' marittima competente, e previa approvazione del Ministero, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

19. E' fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unita' nautiche, il decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina

protetta, il Regolamento di disciplina, nonché il presente Regolamento ed eventuali disciplinari provvisori annuali, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.

20. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:

a) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

b) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

Art. 22.

Disciplina dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto.

2. L'esercizio dei servizi legati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, C e D è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

3. Il numero massimo di unità da diporto autorizzabile per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale è di 170 unità.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, i natanti e le imbarcazioni da diporto utilizzati a tale scopo devono essere dotati di:

a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere e grigie), per quelle unità da diporto dotate di servizi igienici e cucina di bordo;

c) un sistema di raccolta delle acque di sentina.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, le navi da diporto utilizzate a tale scopo devono essere dotate di:

a) casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) un sistema di raccolta delle acque di sentina;

c) registro di scarico delle acque di sentina;

d) sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 - 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

e) sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di durata massima annuale, per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:

a) la lista e le caratteristiche delle unita' da diporto utilizzate per l'attivita';

b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unita' autorizzata;

c) il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35;

d) la documentazione relativa all'unita' da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

e) la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.

7. Le unita' da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione del soggetto gestore.

8. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unita' da diporto autorizzate per l'attivita' di locazione, noleggio e noleggio occasionale, comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

9. Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unita' da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unita' da diporto, le loro rispettive nazionalita', la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa e' consentito compilare il registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

10. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'attivita' di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.

11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:

a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

c) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

12. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.

13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, la

disciplina dell'attivita' di locazione, noleggio e noleggio occasionale, prevedendo nello specifico:

- a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
- b) il numero massimo di unita' da diporto per singola autorizzazione, e in totale;
- c) eventuali misure di premialita' ambientale;
- d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
- e) eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attivita' di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;
- f) ulteriori requisiti di eco-compatibilita'.

Art. 23.

Disciplina delle attivita' di whale - watching (osservazione cetacei)

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attivita' di whale-watching a bordo di unita' nautiche adibite alle attivita' di osservazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio, secondo le modalita' indicate successivamente

3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di whale-watching il seguente codice di condotta:

- a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
- b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' nautica o un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
- c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
- d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione;
- e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' inferiore ai 5 nodi;
- f) non e' consentito stazionare con l'unita' nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
- g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
- h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
- i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
- j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' nautiche;
- k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' nautica, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
- l) nella fascia di avvicinamento puo' essere presente una sola unita' nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
- m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di

osservazione e avvicinamento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:

a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

7. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di whale-watching (osservazioni dei cetacei).

Art. 24.

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.

2. Nell'area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri, fatta salva specifica autorizzazione da parte del soggetto gestore su richiesta da parte del comandante/armatore dell'unità da pesca per lo sbarco del pescato e/o per sosta tecnica. L'avviso dovrà essere comunicato alle autorità competenti.

3. Nell'area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:

a) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
b) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
c) Pesce spada (*Xiphias gladius*),
d) Pesce castagna (*Brama brama*),
e) Squali (*Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae* e *Lamnidae*.

f) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);

g) Nacchera (*Pinna nobilis*);

h) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);

i) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);

j) Cicala grande (*Scillarides latus*);

k) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);

l) Ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);

m) Cheppia (*Alosa fallax*);

n) È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus* spp., *Micropogonias undulatus*, *Polyprion americanus*), nonché di tutte le specie protette riportate in direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).

4. Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale.

5. Nelle zone B, C e D è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale riservata alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Villasimius ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di

ciascuna cooperativa, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Nelle zone B, C e D l'attivita' di piccola pesca artigianale riservata ai soggetti di cui al precedente comma, e' consentita con le reti da posta fisse, con le seguenti modalita' e dotazioni:

a) reti ad imbocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;

b) tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;

c) incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;

d) con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL, a 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL e a 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL.

7. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunichino l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri, e' applicata una premialita' del 30% sulla lunghezza delle stesse.

8. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.

9. Nelle zone B, C e D ai soggetti di cui al precedente comma 5, autorizzati alla piccola pesca artigianale, e' consentito l'utilizzo del palangaro con le seguenti modalita' e prescrizioni:

a) n. 2 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni fino a 2 TSL;

b) n. 3 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL;

c) n. 4 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni oltre le 5 TSL.

10. Nelle zone B e C ai soggetti di cui al precedente comma 5, autorizzati alla piccola pesca artigianale, e' consentito l'utilizzo delle nasse, dal 1° marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa tra i 20 e i 50 metri, per non piu' di tre giorni in mare, con un numero massimo di:

a) n. 300 pezzi per imbarcazioni fino a 2 TSL;

b) n. 450 pezzi per imbarcazioni da 2 a 5 TSL;

c) n. 600 pezzi per imbarcazioni oltre le 5 TSL.

11. Per la pesca dei crostacei di profondita', ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, e' consentito l'utilizzo di un numero massimo di 250 nasse non cumulabili con l'utilizzo delle nasse di cui al precedente comma.

12. Sono vietati nell'area marina protetta, la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae* spp.) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.

13. Nell'area marina protetta, durante le attivita' di piccola pesca artigianale e' vietato utilizzare contemporaneamente piu' di un tipo di sistema di pesca (reti da posta, palangaro, nasse) da parte dei soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, ed e' vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili.

14. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e di

qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasimius» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

15. L'attività di piccola pesca artigianale non è consentita all'interno delle concessioni demaniali marittime in cui sono presenti gavitelli di ormeggio o zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.

16. L'ancoraggio degli attrezzi delle unità da pesca autorizzate alle attività di piccola pesca artigianale, è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.

17. Gli attrezzi da pesca utilizzati durante le attività di piccola pesca artigianale dai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite è esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. È vietato, inoltre, collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.

18. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale, di cui al precedente comma 5, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:

- a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività;
- b) gli attrezzi utilizzati;
- c) le zone di pesca;
- d) i quantitativi di pescato.

19. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.

20. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di piccola pesca artigianale, con validità massima annuale, i richiedenti devono:

- a) presentare la richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) indicare la tipologia di attrezzi, la dimensione della maglia, la lunghezza della reti, e il periodo, degli strumenti che si intende utilizzare;
- c) presentare al soggetto gestore formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, ed il possesso dei requisiti richiesti;
- d) presentare la documentazione indicante le caratteristiche dell'unità da pesca da autorizzare.

21. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, per l'attività di pesca professionale, indicando in particolare:

- a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca

utilizzabili per ogni unita' da pesca;

b) calendario delle attivita' di piccola pesca artigianale comprendente giornate ed orari per particolari attivita';

c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;

e) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attivita' di piccola pesca artigianale;

f) numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;

g) numero massimo di unita' da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante;

22. Al fine di consentire un ricambio generazionale tra gli operatori della piccola pesca artigianale, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 5, e' trasferibile ad altro soggetto purché in linea diretta entro il primo grado (padre e figlio) oppure a parenti entro il primo grado in linea collaterale (tra fratelli), e che rientri nei termini di cui ai precedenti commi e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'.

23. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati di marcare e identificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le relative boe segnaletiche:

a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;

b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;

c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;

d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

Art. 25.

Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo e ittiturismo.

2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo.

3. L'attivita' di pescaturismo e deve essere svolta con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ore 16.30. Non e' consentito lo svolgimento di tale attivita' in contemporanea con l'attivita' di piccola pesca artigianale.

4. Ciascuna unita' da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attivita' di pescaturismo e ittiturismo, puo' operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri.

5. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attivita' di pescaturismo, non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite e' esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. E' vietato collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri

sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.

6. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attivita' di pescaturismo, devono essere collocati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ad una distanza superiore ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle Zone A.

7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

8. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' adibita al pescaturismo, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalla stessa. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasimius» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

9. Il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di pescaturismo e/o ittiturismo, di validita' massima annuale, comporta l'obbligo di:

a) esporre sull'unita' da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attivita' di pescaturismo/ittiturismo;

b) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovra' essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione.

c) in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione, all'attivita' di pescaturismo/ittiturismo, per l'anno successivo.

10. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di pescaturismo e ittiturismo, con validita' massima annuale, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei relativi documenti, indicando gli attrezzi da pesca che si intende utilizzare

12. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di pescaturismo/ittiturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina.

Art. 26.

Disciplina delle attivita' di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:

- a) la pesca subacquea;
- b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore;
- c) le gare di pesca sportiva e ricreativa.

2. L'accesso e il transito di unita' da diporto nell'area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalita' dallo stesso individuate.

3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:

- a) Tutte le cernie (*Epinephelus* spp., *Micteroperca rubra*,

Polyprion americanus));

- b) Corvina (*Sciaena umbra*);
- c) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
- d) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
- e) Astice (*Homarus gammarus*);
- f) Cicala (*Scyllarus arctus*);
- g) Magnosa (*Scyllarides latus*);
- h) Favollo (*Eriphia verrucosa*);
- i) Nacchera (*Pinna nobilis*);
- j) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
- k) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
- l) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
- m) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
- n) Pesce spada (*Xiphias gladius*);
- o) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
- p) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
- q) nonche' di tutte le specie protette riportate in direttiva

Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).

4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva e ricreativa:

a) alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging», o con attrezzi similari;

b) con l'utilizzo del «bigattino», sia come esca che come richiamo;

c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;

d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;

e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea;

f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore;

g) il drifting con ancoraggio al fondale.

5. Nelle zone A non e' consentita qualunque attivita' di pesca sportiva e ricreativa.

6. Nelle zone B e C, e' consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Villasimius e agli equiparati ad essi, di cui al successivo comma 11, lettera b), esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita':

a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;

b) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento; e' altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo: ogni lenza o canna non puo' essere armata con piu' di un'esca artificiale, interessando un massimo di 30 (trenta) metri lineari di riva o costa;

c) da unita' da diporto, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; e' altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non puo' essere armata con piu' di un'esca artificiale.

7. Nelle zone C e D, e' consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti di cui al successivo comma 11, lettera c), previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, esclusivamente con gli attrezzi e le modalita' di cui al precedente comma 6.

8. Nell'area marina protetta e' consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 (cinque) kg per unita' da diporto e 3 (tre) kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore.

9. Nell'area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), il

soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, puo' con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalita', i tempi, il quantitativo e le zone.

10. Nell'area marina protetta i ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca sportiva e ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

11. Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di 500 (cinquecento) autorizzazioni di pesca sportiva e ricreativa annuali/temporanee cosi ripartite:

a) il 40% delle autorizzazioni (n. 200 [duecento]) per i residenti nel Comune di Villasimius;

b) il 50% delle autorizzazioni (n. 250 [duecentocinquanta]) per i non residenti equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorita':

I. contratto di affitto annuale del posto barca presso la Marina di Villasimius;

II. soci della Lega Navale Italiana, sezione di Villasimius, assegnatari di posto barca annuale;

III. proprietari di seconde case nel Comune di Villasimius.

c) il 10% delle autorizzazioni (n. 50 [cinquanta]), ai non residenti nel Comune di Villasimius. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui alle lettere a) e b) e non rientrati tra i soggetti autorizzati possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria.

12. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 11, lettera c), sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rilascio il criterio della rotazione.

13. Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero i risultati del monitoraggio effettuato sulle attivita' di pesca sportiva e ricreativa, e in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, alle attivita' di pesca sportiva e ricreativa, i soggetti richiedenti devono:

a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);

b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui al successivo art. 35;

d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;

e) nel caso dell'utilizzo di unita' da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unita' da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

f) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.

15. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:

a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unita' da diporto autorizzata;

b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;

c) riportare, su un apposito registro vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione le seguenti informazioni:

I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);

II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta;

III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.

16. Al fine di garantire la sicurezza e' fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di:

a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;

b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A;

c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni;

17. E' obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.

18. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. 39, del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore.

19. Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

20. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 27.

Disciplina delle attività di Seawatching

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di seawatching.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità:

a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore;

b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;

c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

d) in ciascun sito l'attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) con un massimo di 2 (due) unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;

f) con un massimo di 10 (dieci) persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli

singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita'.

4. Le unita' nautiche a supporto delle attivita' di seawatching, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validita' massima annuale, per lo svolgimento dell'attivita' di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono:

a) in caso di imprese specializzate in attivita' escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (legge regionale n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneita' per i salvataggi a mare rilasciati da societa' autorizzata dal Ministero della marina mercantile (cosi' sostituito da decreto ministeriale 2 agosto 1989);

b) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilita' dei responsabili legali del centro;

c) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;

d) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unita' nautiche utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;

e) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attivita' del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' nei periodi di picco delle presenze turistiche;

f) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;

g) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unita' nautiche all'art. 17, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unita' nautiche in appoggio;

h) comunicare ogni variazione delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore;

i) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' di seawatching, e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.

7. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' di seawatching, comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

8. Il soggetto gestore si riserva la facolta' di revocare o sospendere l'autorizzazione per l'attivita' di seawatching, ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorita' competenti.

9. Prima dell'attivita' di seawatching e' fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attivita' e le norme di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali

disciplinari provvisori annuali.

10. Il responsabile dell'unita' nautica in appoggio all'attivita' di seawatching, prima di tale attivita' deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalita', la data, l'orario e il numero di attivita' effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attivita' di seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

12. I centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma 5, che svolgono l'attivita' di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attivita' di seawatching, nonche' dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attivita'. In ogni caso il seawatching puo' essere effettuato solo con l'ausilio delle unita' nautiche comunicate al soggetto gestore come «unita' d'appoggio».

13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti dedicati all'attivita' di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di autorizzazioni;
- b) ulteriori requisiti di eco-compatibilita';
- c) i siti dove svolgere l'attivita' di seawatching;
- d) il numero massimo di attivita' al giorno, per ciascun sito e in totale;
- e) il numero massimo di unita' nautiche autorizzabili;
- f) un'adeguata turnazione tra le attivita' di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;
- g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
- h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita';
- i) eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attivita' di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito.

Art. 28.

Disciplina delle attivita' e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Nelle zone A non sono consentiti attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.

2. Nelle zone B, C e D non e' consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.

3. Nelle zone C e D e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria

di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:

- a) Kitesurf;
- b) Surf e Paddle Surf;
- c) Windsurf;
- d) Vela;
- e) Nuoto;
- f) Canoa;
- g) Aquiloni;
- h) Beach-volley.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validita' massima mensile, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:

- a) distinguere tra attivita' spontanee/individuali e attivita' organizzate;
- b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
- c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attivita';
- d) fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e sull'oggetto delle attivita';
- e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unita' da diporto, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio;
- f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di svolgere specifiche attivita' di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

6. Le attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalita' adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.

7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.

10. Le unita' nautiche a supporto delle attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

Disciplina delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica.

2. Nelle zone B, C e D l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.

3. Il soggetto gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attivita' didattiche e divulgative.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attivita';

b) fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attivita';

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35;

d) nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unita' da diporto, di cui all'art. 18 del presente regolamento.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di:

a) fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

6. Le unita' da diporto a supporto delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti dedicati all'attivita' di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di didattica e di divulgazione naturalistica.

TITOLO IV

Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite

Art. 30.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Carbonara», come previste dal decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e dal decreto riportante il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere

adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli o copia dello stesso autenticata dall'area marina protetta durante l'espletamento delle attivita' autorizzate e ad esibirlo a richiesta alle autorita' preposte al controllo e alla sorveglianza e al personale del soggetto gestore.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unita' nautiche in appoggio alle attivita' previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 31.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le attivita' da svolgersi all'interno dell'area marina protetta e' presentata al soggetto gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica e' predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve indicare:

- a) le generalita' del richiedente;
- b) l'oggetto;
- c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
- d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
- e) la formula e la modalita' prescelta per il pagamento del corrispettivo e i relativi diritti di segreteria, per l'autorizzazione richiesta.

5. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, previa approvazione del Ministero, in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate.

6. E' facolta' del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni, previa approvazione del Ministero, in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalita' istitutive.

Art. 32.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 33.

Procedura d'esame della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo e' esaminata dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 31 e dei criteri di cui al successivo art. 34.

2. La domanda di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al titolo III. Vighe in ogni caso il principio del silenzio diniego.

3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 34.

Criteri di valutazione delle domande di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva per verificare la veridicita' delle dichiarazioni presentate all'atto della richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, puo' essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialita' ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Il soggetto gestore e' tenuto a pubblicizzare, anche per via informatica, i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.

4. La domanda di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attivita' sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina, dal presente Regolamento e da eventuali disciplinari provvisori annuali.

c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.

5. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 35.

Art. 35.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.

2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di servizio/attivita', e' stabilita dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero.

3. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento di riprese fotografiche,

cinematografiche e televisive e per le attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle didattica subacquea, e' disposto su base annua.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'ormeggio e' disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unita' nautica. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore puo' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate e' disposto su base annua.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica e' disposto su base mensile e/o annuale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa e' disposto su base giornaliera, mensile e annuale.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e/o locazione unita' da diporto e' disposto su base annuale.

12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto e' disposto su base giornaliera e settimanale.

13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' ludico ricreative e' disposto su base settimanale e mensile.

14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di whale watching, e' disposto su base mensile e annuale.

15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di seawatching, e' disposto su base settimanale, mensile ed annuale.

16. Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta «Capo Carbonara».

17. Il soggetto gestore puo' autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita', determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V Disposizioni finali

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige, annualmente, ed invia al Ministero, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attivita' intraprese dal Ministero, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero l'aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di disciplina e/o del presente Regolamento.

Art. 37.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

2. Il soggetto gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Art. 38.

Pubblicita'

1. Il presente regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento, al Regolamento di disciplina, e ad eventuali disciplinari provvisori annuali, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nel sito web dell'area marina protetta.

3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento, il Regolamento di disciplina ed eventuali disciplinari provvisori annuali, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede nel Comune di Villasimius, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, ed eventuali disciplinari provvisori annuali, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonche' dai titolari delle attivita' di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unita' nautiche utilizzate.

4. Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorita' portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti

all'interno dell'area marina protetta.

Art. 39.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto di aggiornamento, nel Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, e in eventuali disciplinari provvisori annuali, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di 1 (un) anno ad un massimo di 3 (tre) anni.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.

5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.

6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1, è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 40.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 7 febbraio 2012 e nel Regolamento di disciplina approvato con decreto n. 60 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche.